

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 gennaio 2011, n. 10

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,997 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Foggia in località "Torre Guiducci", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Milano, Via Diurini, n. 16/18 - P. IVA e C.F. 04391441005.

Il giorno 21 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., avente sede legale in Via Diurini 16/18 Milano, con nota prot. n. 38/6832 del 22.06.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,997 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel comune di Foggia - località "Torre Guiducci - Castiglione".
 - l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,997 MW da realizzarsi nel Comune di Foggia, non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 26.10.2009 n. 0015254 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente ed inoltre in data 18 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. ed il Comune di Foggia, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra pertanto nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_046 del 24.09.2009 - n. 0010135 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
 - la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con nota del 23.10.2009 (Prot. AOO_46 del 29.10.2009 n. 11661) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_046 del 02.12.2009 n. 0013224 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
 - la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 23.09.2009 (Prot. AOO_046 del 25.11.2009 n. 12663) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO159 n. 1772 del 05.02.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18 marzo 2010;
- Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:
- **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 009287/UI-DEM/2010 del 24.02.2010 e confermando nota prot. 049935/UI-DEM/2010 del 16.11.2009** - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto, da ubicare nel territorio del Comune Foggia, in località "Torre Guiducci - Castiglione".
Rammenta, altresì, - se e per quanto applicabile - la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo sia verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota.
 - **Consorzio per la Bonifica della Capitanata - con nota prot. n. 21255 del 17.03.2010** - specifica, che dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza, sono emerse interferenze tra gli interventi in progetto e la rete di distribuzione del distretto 12, settori 2-4-6, del Comprensorio irriguo del Fortore, nella fattispecie:

a) Area dell' impianto (Particella 75 del foglio 58 di Foggia): la particella in questione, è attraversata da una condotta aziendale Ø 200 mm., ne consegue che per rendere compatibile l'impianto in progetto con la rete di distribuzione irrigua, in ordine ad una eventuale revisione della progettazione, è necessario:

- 1) ubicare a idonea distanza, in precedenza precisata, le recinzioni e tutti i manufatti dell' impianto rispetto alla condotta che si sviluppa all' interno della particella interessata;
- 2) in alternativa chiedere la soppressione della condotta che insiste direttamente sulla particella interessata dall' impianto, consentita solamente laddove fosse possibile ripristinare la funzionalità della rete irrigua, con opere (spostamenti e by pass) il cui onere economico sarà a totale carico della Società richiedente.

b) Cavidotto interrato di connessione: tale cavidotto elettrico di connessione intercetta (interferenza tipo b) e/o si sviluppa in parallelo (interferenza tipo a), lungo il suo tracciato.

Per il superamento delle succitate interferenze tra cavidotto e condotte irrigue, occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismo (interferenza tipo A)

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte (mt. 1.50 per condotte fino a Ø 275, mt. 2.50 per condotte da Ø 300 a Ø 500 e mt. 4.50 per condotte da Ø 600 a Ø 1200) e di quelle di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Ø 275, a mt 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da Ø 300 a Ø 500 e mt 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Ø 600 a Ø 1200. Per condotte posate in fascia espropriata deve sussistere la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Gli stessi limiti di distanza valgono per eventuali aree destinate a viabilità per l'accesso agli Impianti e in genere per ogni altro manufatto.

Intersezioni (interferenza tipo B)

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio dello lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a Ø 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da Ø 300 a Ø 500 mm., non inferiore a mt. 13,50 per diametri da Ø 600 a Ø 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Ø 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorato di mt. 12.00, sempre in asse alla condotta;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100;
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesto Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 150; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse dello condotto deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraver-

samento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Qualora non risulti possibile rispettare le condizioni innanzi riportate potrà essere richiesto lo spostamento delle condotte irrigue che potrà essere effettuato, qualora non sussistano motivi ostativi sia tecnici che amministrativi, con spese a totale carico della Società richiedente,

Per il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con condotte consortili è necessario inoltre che codesta Spettabile Società corredi la documentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la quale si impegni:

1. A comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo onde consentire al personale dell'Ente di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;
2. Ad accettare che la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti dei proprietari e/o dei gestori dell'impianto;
3. Ad adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti; in ogni caso la società richiedente deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni.

Stante quanto sopra, questo Ente può rilasciare al momento un parere solo complessivamente favorevole alla realizzazione dell'impianto, subordinato tuttavia alla formalizzazione degli atti propedeutici allo spostamento delle condotte direttamente insistenti sulle aree interessate dagli impianti ed al superamento delle interferenze tra cavidotto di connessione e rete di adduzione e distribuzione irrigua; in assenza di tali adempimenti questo Consorzio non potrà rilasciare alcuna autorizzazione per l'esecuzione di lavori interferenti con i propri impianti di irrigazione.

- **Comune di Foggia - Assessorato all' Ambiente prot. n. 90089 del 10.08.2010** - con giusta Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 29.07.2010, acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Ambiente, ai sensi dell' art49, comma 1, del D.gls. 267/2000.

Ad unanimità dei voti la **giunta delibera**:

- 1) Di prendere atto del documento contenente lo studio dell'impatto socio-economico sul territorio, comprensivo dell'offerta unilaterale economica-finanziaria, presentato dalla Società Alerion Energie Rinnovabile S.r.l., allegato, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sito sul territorio di Foggia in località "Torre Guiducci - Castiglione", di potenza nominale pari a 9,97 MW;
- 2) Di dare atto che il piano industriale in questione è conforme ai parametri e alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida operative per la realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a 20 kVolt da installare nel Comune di Foggia" approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.41 del 05.05.2010;
- 3) Di delegare il Dirigente del Servizio Ambiente alla stipula della convenzione che disciplina le condizioni dell'accordo, la misura del ristoro ambientale offerto, i reciproci obblighi e le necessarie garanzie, in ossequio allo schema di convenzione approvato con Deliberazione di G.C. n. 41 del 05.05.2010;
- 4) Di dare atto che la convenzione sarà presentata al competente Assessorato Regionale per essere acquisita in sede di rilascio dell' Autorizzazione Unica e quindi per essere recepita nella successiva Convenzione che sarà stipulata tra la Società, la Regione Puglia e il Comune di Foggia;
- 5) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

- **Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 527 del 07.01.2010** - per quanto di competenza, l' impianto in oggetto, considerata la potenza e la localizzazione dello stesso, non rientra nelle procedure di cui alla L.R. del

12.04.2001 n°11, né si ravvedono motivi ostativi di carattere ambientale.

- **Provincia di Foggia - Osservatorio Faunistico - Struttura Operativa - Oasi lago Salso Manfredonia (Fg) - Servizio Caccia e Pesca - con nota prot. n. 389 del 07.01.2010** - in ordine all' impianto in oggetto, comunicava che le particelle interessate dall' impianto e dalle opere di connessione, non ricadono in alcuna area di competenza del relativo piano faunistico regionale 2009 - 2014.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l' Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 8418 del 21.12.2009** - esprime, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi.
La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare i cavidotti e gli "edifici" alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n. 128 Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - nota prot. n. 1349 del 15.03.2010** - avente in allegato nota prot. n. 255 del 18.01.2010 - comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di propria competenza, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione**

IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - nota prot. n. 2030 del 19.05.2010 - in esito alla nota acquisita agli atti in data 07.04.2010 prot. n. 1809,

rileva preliminarmente, che l'impianto a realizzarsi differisce da quello in oggetto di specifico Nulla Osta, rilasciato in data 18.01.2010 prot. n. 255, per integrazioni necessarie per la connessione della costruenda centrale fotovoltaica alla linea AT a 150 kV "Foggia - Trinitapoli".

Considerando comunque che anche le integrazioni presentate sono risultate attualmente non interessare zone vincolate da titoli minerari, si conferma, il Nulla Osta espresso, per quanto di stretta competenza mineraria, con detta nota n. 255/2010.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. IT-BA/3-IE/VIE/3569 del 15.03.2010** - per quanto di competenza rilascia il relativo nulla osta alla costruzione subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - Siano rispettate tutte le prescrizioni di Legge vigenti in materia per:
 - a) Gli attraversamenti con linee di telecomunicazione aree tra i picchetti;
 - b) Gli attraversamenti con linee di telecomunicazione aeree interrato in corrispondenza delle campate tra i picchetti;
 - c) Gli attraversamenti con linee di telecomunicazioni sotterranee identificate con N: A: (Att. N.1);
 - d) Gli avvicendamenti con linee di comunicazione tra i picchetti;
 - Tutte le operazioni siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata. Si ricorda che l'elettrodotto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza della scrivente amministrazione e sarà rilasciato:
 - Dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra elettrodotto in oggetto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T.serieK-LEC.E.I. 103-6.

- **Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 2416 del 04.03.2010** - fa presente, per quanto di propria competenza, che si esprime parere di conformità al P.A.I. ed alle prescrizioni delle N.T.A. degli interventi in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- ✓ I materiali di scavo non devono essere accumulati lungo il pendio, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità dello stesso, e devono essere smaltiti secondo le prescrizioni di legge;
- ✓ devono essere garantite condizioni di sicurezza nel corso dei lavori In modo che gli stessi si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
- ✓ deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, alla durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;

- **Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 9910 del 27.07.2010** - In riferimento al progetto in oggetto, si fa presente quanto segue: con nota del 03/11/2009, acquisita agli atti al prot. n. 1688 del 15/02/2010, la Società Alerion Energie Rinnovabili s.r.l., con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. AOO_046 prot. n. 13224 del 02/12/2009 (Rif. F/105/2009) di codesto Ufficio Energia e Reti energetiche, ha trasmesso copia del progetto definitivo dell'impianto di cui all'oggetto; con nota del 04/03/2009 prot. n. 2416, questa Autorità ha espresso il parere di competenza sugli interventi previsti dal progetto; con nota acquisita agli atti al prot. n° 5091 del 03/05/2010 la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa a seguito di richieste effettuate da Terna s.p.a., costituita da tre elaborati grafici ed una Relazione tecnica descrittiva.

Dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa risulta che la nuova stazione elettrica prevista dal progetto nel Comune di Foggia, al foglio catastale n.55, p.lle 42,43,44 sarà collegata in entra-esce sulla linea 150 kV "Foggia - Trinitapoli". Per effettuare tale collegamento, sarà necessario realizzare due brevi raccordi aerei, (60m circa) in semplice terna, spostando il

sostegno n. 304 dalla posizione attuale a quella indicata con 304 bis e inserendo due nuovi sostegni (v. tavv. R04, R05).

Dalla sovrapposizione dell'area oggetto degli interventi previsti per il collegamento della stazione elettrica alla rete elettrica nazionale, con le perimetrazioni del Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvate dal Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n° 39 e aggiornate al 21/07/2010, e con la cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, si rileva che la stessa non è soggetta a vincoli.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. prot. n. 24848 del 17.03.2010** - comunica, che il progetto dell'impianto fotovoltaico possa essere approvato a condizione che:

- si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Foggia attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale;
- si sostituiscano nell'elenco descrittivo, alle apposite colonne, l'indicazione "diritti da espropriare" con "diritti da acquisire coattivamente" e "superficie da espropriare" con "superficie da occupare";
- si chiarisca se l'area destinata alla sottostazione sarà da espropriare nella proprietà o solo nel diritto di superficie;
- si integri sin da ora l'elenco descrittivo con il valore unitario o con l'indennità dei fabbricati rurali ivi indicati;
- si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U.327/01.

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n. 030/24920 del 17.03.2010** - attesta, che l'impianto fotovoltaico in oggetto, è da ritenersi conforme alle norme in materia di produzione di energia alternativa e non lesivo per il contesto

agricolo nel quale viene inserito, trattandosi peraltro di terreni seminativi.

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i Beni Paesaggistici della Puglia - nota prot. n. 2554 del 10.03.2010** - comunica che l'intervento in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., si rappresenta inoltre che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali della direzione.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 9554 del 31.01.2009** - precisa che, dalla documentazione inoltrata, non sembrano evincersi ambiti territoriali assoggettati a tutela paesaggistica statale ai sensi dell' art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^A Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 6813 del 09.01.2010** - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- **Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. M_DE24472/0002605 del 11.02.2010** - visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:
 - T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775);
 - Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n. 8).
 Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.
- **Acquedotto Pugliese S.p.A.- Direzione Operativa - Unità Territoriale di Foggia - Area**

manutenzione & Engineering - nota prot. n. 167914 del 17.12.2009 - In riferimento al progetto in oggetto, comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse.

- **SNAM rete gas S.p.A. - nota prot. n. 498 del 24/11/2009** - dall'esame degli elaborati, comunica che non sussistono interferenze con metanodotti di proprietà.
- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - nota prot. n. 9522 del 16.11.2009** - comunica che le aree in cui ricadono le opere in progetto, comprese connessioni, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23.

Stante quanto sopra esposto, rappresenta che l'intervento in oggetto, non ha provvedimenti da adottare in merito alle opere di che trattasi.

Fa presente, ad ogni modo, che restano salvi gli adempimenti relativi al R.R. n. 10/2009, in merito all'eventuale necessità di taglio di piante di interesse forestale, anche singole, da autorizzarsi mediante presentazione di istanza alla Sezione Provinciale competente territorialmente.

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - nota prot. n. 7335 del 26.04.2010** - conferma che le aree in cui ricadono le opere in progetto, comprese connessioni - così come esposto - non sono assoggettabili a vincolo idrogeologico, per cui lo scrivente Servizio Foreste non ha provvedimenti da adottare in merito alle opere di che trattasi. Si precisa, comunque, che restano salvi gli adempimenti relativi a R.R. n. 10/2009 in merito all'eventuale necessità di taglio di piante di interesse forestale, anche singole da autorizzarsi mediante presentazione di istanza alla Sezione Provinciale Territorialmente competente.
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali Ba/Fg - prot. n. A00_64/60237 del 12.11.2009** - comunica che dall'esame degli elaborati tecnici, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono

previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali, altresì, lo stesso campo fotovoltaico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere, in virtù di tali considerazioni Nulla Osta all'approvazione del progetto.

- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia - Ufficio Prevenzione - con nota prot. n. 748 del 20.01.2010** -, fa conoscere che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette all'ottenimento del certificato prevenzione incendi, in quanto non comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982 e/o nella tabella A e/o del D.P.R. 689/59.
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - nota prot. n. 3517 del 04.03.2010** - specifica, che le aree interessate dal parco fotovoltaico non investono terreni di interesse culturale ex D.Lgs. 42/04, tuttavia, così come già espresso nella comunicazione nota prot. n. 104420 del 29.12.2009, si fa presente che l'area dell'impianto potrebbe rivestire interesse archeologico, appare dunque indispensabile adottare nella realizzazione delle opere, particolari misure cautelari, occorrerà procedere ad attività di verifica dei suoli, con saggi preventivi che dovranno essere condotti in prossimità delle unità topografiche evidenziate all'interno del parco nei pressi della sottostazione.
La Società interessata dovrà avvalersi dell'assistenza di soggetti qualificati in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
Si rappresenta inoltre la necessità di affidare le operazioni di scavo a ditta in possesso di specifici requisiti della categoria di riferimento 0825.
- **Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - nota prot. n. M_D/GGEN/02/419989/262/F11-40-09/2009 del 29.01.2010** - rammenta, in linea con quanto previsto dalla circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 141/657422 del 30.11.2009, volta ad ottenere il rilascio del Nulla, Osta Militare, di cui alla Legge 898/76 e s.m.i., la necessità per la scrivente, di acquisire preventivamente il parere dei Comandi di Forza Armata, in indirizzo, competenti per territorio.

Per una trattazione esaustiva della pratica, occorrerà inoltre che codesta Società indichi specificamente la tipologia di riferimento, secondo la seguente ripartizione;

- 1) attività OFF- SHORE: Rif. PRATICHE "B1" - "B-3" - "MP" - "M3";
- 2) installazioni terrestri (attività in terra ferma) e/o ostacoli alla navigazione aerea, così come riportato dalla suddetta circolare di Stato Maggiore Difesa: Rif. PRATICHE "I".

Per quanto sopra, si restituisce il progetto qui pervenuto, con invito, ove non già fatto, a trasmetterne copia ai succitati Comandi Territoriali. Per il futuro, codesta Società vorrà trasmettere consimili progetti direttamente ai Comandi Territoriali (di cui si allega ad ogni buon fine un dettagliato elenco), competenti a far pervenire alla Direzione-Generale il proprio determinante parere.

- **ASL/FG - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Prot. n. 3558 del 12.03.2010** - In esito alla richiesta di parere igienico-sanitario del progetto per impianto fotovoltaico da MW 9,997 da situarsi in agro del Comune di Foggia/ foglio di mappa n. 58, p.lle. 75, 78, lo scrivente Servizio Igiene e Sanità Pubblica AREA Centro della ASL FG deve comunicare in merito alcune prescrizioni e considerazioni preliminari:
 - La relazione tecnica descrittiva specifica che si tratta di progetto relativo ad impianto fotovoltaico per la produzione di MW 9,997 d'energia elettrica. Difatti, tale tipologia d'impianto è soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia, in ossequio alla Deliberazione di G.R. Pugliese del 23.1.2007 (Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del Dee. Lgs, N° 387/2003);
 - La medesima relazione specifica che la superficie da utilizzare risulta come area libera da vincoli, ricadente esclusivamente in zona a destinazione agricola;
 - Sono altresì previsti nei elaborati sistemi' per la sicurezza specifica dell'impianto come altresì dovranno essere previsti sistemi idonei, trattandosi di zona agricola, per un sicuro transito e/o stazionamento in zone limitrofe all'impianto di persone o animali;

- Il progettista, inoltre, fornisce assicurazioni nell'elaborato tecnico in materia rispetto dei limiti d'esposizione ai campi elettromagnetici;
- Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le norme regionali e nazionali del settore sia durante le fasi del cantiere che in quella seguente di messa in esercizio dell'impianto in questione;
- Il materiale di scavo dovrà essere riutilizzato nel rispetto delle normative locali e nazionali in tale materia;
- La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto dovranno essere conformi alla descrizioni progettuali alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata nonché nelle norme generali dello specifico settore (come la Del. Giunta Regionale n. 35 del Gennaio 2007, Legge Regionale n. 31 dell'Ottobre 2*008 ecc. ecc.) ed anche nazionale (D. Lgs. n. 387/2003, D.Lgs.4/2008).

Tanto premesso, si ritiene che rispettate le considerazioni e le previsioni progettuali sopracitate, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Centro ASL FG esprime parere preventivo igienico-sanitario preliminare positivo sul progetto in questione.

- **ENAC - nota prot. n. 17993 del 12.03.2010** - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo.
- **ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - con nota prot. n. 13432 del 17.03.2010** - comunica, che

non risulta acquisita agli atti del dipartimento alcuna documentazione inerente l'oggetto.

Non risulta pertanto possibile esprimere il parere di competenza.

- **ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - con nota prot. n. 18202 del 14.04.2010** - Esprime parere favorevole a condizione che:

- Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe) al posto del previsto grigliato, la recinzione sia priva di cordoli in C.A. e con montanti fissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione in aree al servizio dell'impianto.
- I montanti della struttura di sostegno di pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in C.A. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.
- La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti eco-compatibili.
- La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/6 ai fini dell'inquinamento luminoso.
- Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità, permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
- Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento, esclusivamente con mezzi meccanici essendo vietato l'utilizzo di diserbanti chimici.

- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica -Prot. n. 3512 del 21.07.2010** - comunicava, che con riferimento alla lettera di diffida trasmessa con prot. n. 3119 del 12/07/2010, si rappresenta quanto segue. Il progetto presentato e acquisito al prot. n. 13154 del 16/11/2009 del S.U.R., prevede la realizzazione di un impianto di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 9,997 MW nel Comune di FOGGIA e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale - cavidotto di vettoriamento e sottostazione elettrica. Dalla documentazione

trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo". Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area interessata dall'installazione di pannelli fotovoltaici ricade in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; il cavidotto interrato sotto strada esistente, interessa un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; la sottostazione elettrica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P. Dagli approfondimenti di ufficio si rileva che l'area interessata dall'installazione della sottostazione elettrica ricade in prossimità dell'area annessa (100 m) di una componente del *Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - A.T.D. Zone Archeologiche* -sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.15 delle N.T.A. del PUTT/P. Per quanto esposto, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici. In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre rattezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino. Ritiene altresì di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il cavidotto per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, in quanto se ne prevede il completo interrimento sotto strada esistente. In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada. Infine ritiene di esprimere

parere favorevole per la sottostazione elettrica per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, fatto salvo il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Archeologici della provincia di Foggia.

- **Enel S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Macro Area Territoriale Sud - Sviluppo Rete Puglia Basilicata - Prot. n. 241987 del 17.03.2010** - Dall'esame della documentazione si rileva che il progetto dell'impianto di rete per la connessione di competenza della scrivente, è stato prodotto in sostanziale rispetto delle prescrizioni e degli standard costruttivi di Enel Distribuzione. Analoga dichiarazione è stata resa dalla Società Terna S.p.A. con comunicazione n. TEPZ0100003919 del 15.03.2010, per l'aliquota di impianto di rete di propria competenza, consistente in raccordi AT in linea aerea. La scrivente Società comunica pertanto parere di conformità della documentazione progettuale trasmessa ai fine delle pratiche autorizzative.
- **Terna S.p.A. - Direzione operativa Italia - Pianificazione e investimento n. prot. TEPZ0100003919 del 15.03.2010** - Fa presente, che il progetto relativo al raccordi alla linea a 150 kV "Foggia - Trinitapoli" della Cabina Primaria su cui sarà collegato l'impianto di generazione, per comunicare che lo stesso è da considerarsi rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete. Si comunica inoltre quanto segue:
 1. Nel caso in cui gli Impianti RTN siano realizzati dalla società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., la stessa, una volta conclusi i lavori, dovrà richiedere la voltura a favore di Terna dell'autorizzazione al solo esercizio dei raccordi a 150 kV medesimi.
 2. Se i nuovi impianti della RTN saranno realizzati da Terna, sarà necessario che la società richieda la voltura a favore di Tema medesima dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei raccordi a 150 kV alla linea succitata.

Resta inteso che i lavori potranno essere avviati solo quando Terna, sarà in possesso delle necessarie autorizzazioni, nonché della proprietà delle aree o delle relative servitù.

Rilevato che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica non è soggetta all'applicazione della L.R. 13/2010.
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- il legale rappresentante della Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. ha depositato copia dei contratti preliminari di compravendita stipulati con i proprietari delle aree interessate dall'impianto;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159/05/02/2010 n. 1772 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura del procedimento.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
 - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 9,997 MW ubicato nel Comune di Foggia Località " Torre Guiducci - Castiglione";
 - delle opere connesse costituite da:
 - una cabina di consegna in AT da collegare in entra esce alla linea "Foggia - Trinitapoli" mediante appositi raccordi AT;
 - di una linea MT e trasformazione MT/BT per l'alimentazione dei servizi ausiliari della cabina di consegna;

- un elettrodotto MT in cavo sotterraneo per la connessione dell'impianto alla cabina di consegna.

- in data 18 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. ed il Comune di Foggia, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12153 e della Convenzione al repertorio n. 12154;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 10 del 21 gennaio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

- Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 9,997 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Foggia Località " Torre Guiducci - Castiglione";

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Diurini 16/18, Partita IVA 04391441005 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 9,997 MW ubicato nel Comune di Foggia Località " Torre Guiducci - Castiglione";
- delle opere connesse costituite da:
 - una cabina di consegna in AT da collegare in entra esce alla linea "Foggia - Trinitapoli";
 - costruzione di una linea in cavo sotterraneo;
 - connessione in entra/esce alla linea AT;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto

dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attestino la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo svi-

luppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio

Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato dalla Società istante e al Comune di Foggia.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 25 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 gennaio 2011, n. 11

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) da realizzarsi su serre agricole della potenza di 8,9 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), contrada "La Rena", ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Società proponente STOMA ENERGY S.r.l., con sede legale in Massafra (Ta) - via Ciura, s.n.

Il giorno 21 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel